



CODICE PENALE

Art. 401 c.p.

Provocazione al duello per fine di lucro

Quando chi provoca o sfida a duello, o minaccia di provocare o di sfidare, agisce con l'intento di carpire denaro o altra utilità, si applicano le disposizioni dell'articolo 629.

Si applicano altresì le disposizioni del capo primo del titolo dodicesimo, nel caso in cui il duello sia avvenuto.

Versione in vigore dal 26 ottobre 1930 secondo Normattiva, non più in vigore dal 13 luglio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice penale
Estremi	Regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398
Libro	Secondo — Dei delitti in particolare
Titolo	Terzo — Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia
Capo	III — Della tutela arbitraria delle private ragioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 1930

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/codice-penale/art-401-provocazione-al-duello-per-fine-di-lucro/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it